

**INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**  
**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
**(senza tabacchi)**

**mese di LUGLIO 2009**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995 (base 100)</b>	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	<b>100,26</b>	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
<b>1996 %</b>	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
<b>1997 %</b>	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
<b>1998 %</b>	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
<b>1999 %</b>	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
<b>2000 %</b>	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
<b>2001 %</b>	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
<b>2002 %</b>	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
<b>2003 %</b>	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
<b>2004 %</b>	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
<b>2005 %</b>	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
<b>2006 %</b>	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
<b>2007 %</b>	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
<b>2008 %</b>	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
<b>2009 %</b>	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -0,1					

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

## **MEDICI DEL LAVORO e IVA**

Le prestazioni di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro sono esenti IVA.

La legge 133 del 13 maggio 1999 all'articolo 6 comma 10 chiarisce che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito delle attività previste dalla normativa che regola la sicurezza dei luoghi di lavoro sono esenti IVA.

Il regime di esenzione si applica anche alle visite, agli esami clinici e alle attività svolte da società di servizi che si avvalgono di medici per l'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria come previsto dal DLgs 81 del 9 aprile 2008.

Vedi in proposito la circolare 4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate.

## **IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare 4/E del 28 gennaio 2005 (documento 177)**

### **PRESIDIO MEDICO MUSEO** da Italia Oggi Questionario 33 del 17 agosto 2009

**D** - Il servizio di presidio medico in un museo può rientrare nei cosiddetti "servizi aggiuntivi"?

**R** - Come chiarito nel decreto 29 gennaio 2008 (in G.U. n.88 del 14 aprile 2008), la risposta è affermativa.

All'art. 3 comma 2 lettera a) del suddetto decreto, si dichiara, infatti, che possono rientrare tra i servizi aggiuntivi relativi ad un istituto di cultura anche "i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico".

### **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

Nonostante varie riforme il sistema previdenziale è ancora in crisi! Ma perché?

E' bastata l'attuale crisi economica ed ecco che subito si denuncia una bufera nel mondo delle pensioni.

Certamente il sistema a ripartizione è debole...basta un aumento della disoccupazione con riduzione delle entrate contributive a far vacillare il sistema; inoltre il provvedimento Brunetta che rottama nella pubblica amministrazione chi, indipendentemente dall'età anagrafica, ha 40 anni di contribuzione (effettiva e riscattata) certamente non è una panacea.

Il nucleo di valutazione dei 13 big della previdenza presieduti da Alberto Brambilla avverte che l'ammontare della spesa previdenziale nel 2010 potrebbe raggiungere il 15% del Pil. Per mantenere intatta la stabilità ci vorrebbe una crescita economica almeno dell'1,8%...ma siamo lontani con l'attuale -5%.

Insomma si ventilano bufere di nuove riforme...si tacciano gli attuali pensionati di trattamenti troppo favorevoli... ma ricordiamo che sono frutto di fior di sacrifici per versamenti contributivi a valore corrente pari a circa un terzo della retribuzione percepita, a fronte di una cosiddetta retribuzione differita nel postlavorativo con valore statico nel tempo, da cui il detto che le pensioni di annata sono pensioni dannate. E se uno percepisce una discreta pensione è perché maggiori sono stati i suoi versamenti contributivi, non ha avuto vuoti nella contribuzione, buchi spesso relativi a periodi di lavoro in nero. Ed ecco che dal cilindro dei riformisti viene fuori il concetto di "adeguatezza", espediente per rompere la correlazione tra contributi versati e entità di pensione erogata e che stabilisce gli assegni di pensione secondo le esigenze di cassa di enti che hanno utilizzato anche i versamenti contributivi per altre uscite.

Si dice che nel futuro i giovani avranno meno....ma perché? Non è certamente colpa dei vecchi che si sono pagate le loro pensioni, ma eventualmente degli amministratori che non hanno saputo amministrare bene questi soldi deviando troppo spesso somme per attività assistenziali non pertinenti con la previdenza.

### **ESENZIONE FISCALE PER I TITOLI DI STATO da Sole 24 ore 2793**

**D** - I titoli come i buoni postali o i BTp e CcT sono esenti dall'imposta di successione? Vanno comunque indicati nella dichiarazione di successione?

**R** - La lettera h) e la lettera i) dell'articolo 12 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, stabiliscono che non concorrono a formare l'attivo ereditario i titoli del debito pubblico (BoT, BTp, CcT eccetera) e gli altri titoli di Stato garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 10, lettera c), numero 2 del 20 giugno 1996, n. 323, all'articolo 59 del Testo unico 346/90, le donazioni dei suddetti beni vengono assoggettate a imposizione, mentre prima delle anzidette modifiche scontavano l'imposta in misura fissa.

Se, invece, i suddetti beni cadono in successione, essi godono ancora del trattamento di esenzione fiscale e non devono neppure essere indicati nella dichiarazione di successione perché la relativa legge tributaria li considera cespiti non compresi nell'attivo ereditario (si veda verbale di riunione dei Capi compartimento delle Tasse del 10-11-12 aprile 1984; oppure risoluzione 6 agosto 1992, n. 1166, dell'Ispettorato compartimentale tasse Piemonte).

### **NEL CONGEDO BIENNALE SI SALVANO 13° e 14° da Sole 24 ore 2699**

**D** - Sto fruendo del congedo biennale retribuito per una sorella con grave handicap. Al termine dei due anni, il datore di lavoro (settore turismo) mi deve dare le ferie? Per gli stessi due anni mi spettano la tredicesima e la quattordicesima?

**R** - Non risulta che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria alberghiera facenti parte dell'Associazione italiana catene alberghiere (Aica) contempli una disciplina specifica in relazione ai congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151. Con la conseguenza che si deve ritenere applicabile la disposizione di legge in questione, secondo cui, in particolare "... il congedo fruito ai sensi del presente comma ... non può superare la durata complessiva di due anni ...» e «... durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e coperto da contribuzione figurativa...».

In relazione a tale norma, poi, è intervenuto ripetutamente l'Istituto nazionale di previdenza sociale: in particolare, con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001, l'Istituto ha previsto che "l'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato, e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, eccetera), sempreché la stessa, rapportata a un anno sia inferiore o pari al limite di 70 milioni di lire, paria 36.151,98 euro...».

Con riferimento, poi, all'altro quesito posto dal lettore, si segnala che il trattamento normativo previsto nell'ipotesi in esame, ai sensi dell'articolo 43, Dlgs 151/2001, è quello di cui al precedente articolo 34, comma 5: «i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,

esclusi gli effetti relativi alle ferie ...», mentre l'indennità percepita in forza dell'aspettativa dovrebbe già comprendere i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Pertanto, il lettore non risulterebbe aver diritto alle ferie, atteso che durante il periodo di congedo non ha prestato attività lavorativa, mentre l'indennità percepita in forza dell'aspettativa dovrebbe già comprendere i ratei di tredicesima e quattordicesima.

### **LAVORO INTERMITTENTE e MONETIZZAZIONE DELLE FERIE**

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota del 6 agosto 2009 (prot. n. 25/I/11383), fornisce i chiarimenti circa la monetizzazione delle ferie durante un rapporto di lavoro intermittente.

Il Ministero riprende la risposta all'interpello del 27 luglio 2005 - prot. 2041 - laddove chiarisce che *"per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. Ciò significa che il godimento delle ferie nei rapporti di lavoro infrannuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità. Ciò che non sembra in linea con i principi sia della Direttiva comunitaria che della Corte Costituzionale è la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente"*.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello 11383 del 6 agosto 2009  
(documento 178)**

### **CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 68 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Organizzazione sindacale NURSIND, in merito alla corretta interpretazione della normativa a sostegno della maternità e paternità per la cura dei figli e, in particolare, sulla sussistenza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla presentazione da parte dell'azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 53/2000.

La risposta in sintesi:

"... Tutto ciò premesso, il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto lo stesso è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l'assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari. Tale valutazione, evidentemente, andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo alla oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole."

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello 68 del 31 luglio 2009  
(documento 179)**

## **PRESTAZIONI DEL CHIROPRACTICO SOGGETTE ALL'IVA ORDINARIA**

Niente esenzione Iva per le prestazioni rese dai chiropratici.

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 197/E.

La Finanziaria 2008 (legge 244/2007), che prevede l'istituzione di un registro ad hoc dei dottori in chiropratica presso il Ministero della Salute. Sebbene la norma inquadri il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rimanda però la definizione delle competenze specifiche di questa figura a un decreto attuativo, ancora non emanato.

Mancando questo regolamento di attuazione che tratteghi chiaramente il profilo del dottore in chiropratica e delinea l'ordinamento didattico per ottenere il titolo di professionista sanitario di primo grado, queste prestazioni non possono inquadriarsi tra quelle sanitarie e continuano a scontare l'Iva al 20 per cento.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Interpello 197E del 30 luglio 2009  
(documento 180)**

## **IVA AL 4% SU PRODOTTI IMPIEGATI IN CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA**

Le terapie ricostruttive della pelle o delle cartilagini, danneggiate da ustioni e traumi o deteriorate da patologie congenite, potranno costare meno.

Infatti l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 230/E chiarisce che le cessioni dei prodotti ottenuti in laboratorio, da cellule prelevate dallo stesso paziente cui sono destinati, cosiddetti prodotti cellulari autologhi, scontano l'Iva ridotta al 4% perché riconducibili a *protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale*.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Interpello 230E del 19 agosto 2009  
(documento 181)**

## **CURIOSITA'**

### **Quanto costa la perfezione**

Liposuzioni, *lifting* e iniezioni di botulino potrebbero presto costare cari ai narcisi americani. La riforma del sistema sanitario proposta dal presidente Usa Barack Obama fa pendere la mannaia del Fisco sugli interventi di chirurgia plastica. La Commissione Finanze del Senato, infatti, sta valutando l'ipotesi di tassare con un'imposta fissa del dieci per cento i ritocchi richiesti solo per motivi estetici e non terapeutici. Una misura di questo tipo, ma con aliquota al 6 per cento, era già stata adottata cinque anni fa dallo Stato del New Jersey. (*la.mi*)

## **INPS - ULTIMO AVVISO AI PENSIONATI PER LA DICHIARAZIONE REDDITUALE**

L'INPS sta inviando ai pensionati ancora inadempienti l'ultimo avviso per la trasmissione della dichiarazione reddituale (messaggio n. 18645/09).

Già in febbraio aveva inviato ai titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali collegate al reddito la richiesta della comunicazione dei redditi che ai sensi dell'articolo 35 comma 11 della legge 14/09 doveva essere trasmessa entro il 30 giugno. Il comma 12 del medesimo articolo prevede che ai soggetti che omettono la comunicazione venga sospeso a partire dal rateo di ottobre

la prestazione previo ulteriore avviso e decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

**Legge 27 febbraio 2009, n. 14**

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"*  
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2009

Articolo 35

11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.

## **DALLA CASSAZIONE**

Privacy dei contribuenti poco tutelata. Non è prevista nessuna sanzione per la cartella di pagamento notificata "senza busta chiusa" né i cittadini possono chiedere al giudice tributario il risarcimento per violazione della privacy. Al più, possono tentare la strada del risarcimento facendo un'altra causa al fisco, davanti al giudice ordinario.

Corte di Cassazione sentenza numero 17194 del 23 luglio 2009

Le aziende che non sono in regola con le norme sulla sicurezza potranno usufruire di forti sconti di pena i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico. Infatti la riduzione di un terzo della pena, è applicabile anche per fatti pregressi.

Corte di Cassazione sez.III penale sentenza numero 29545 del 17 luglio 2009

Giro di vite sull'Irap dei professionisti. Basta investire 2500 euro in beni strumentali per dover pagare l'imposta: per non pagare il tributo: il professionista deve dare prove certe "dell'assenza dell'autonoma organizzazione".

Ma nella sentenza si legge anche: l'autonoma organizzazione è un requisito che "non può essere escluso allorché l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo".

Corte di Cassazione sentenza numero 17533 del 28 luglio 2009

L'Irap non potrà essere dedotto dalle imposte sui redditi.

Corte Costituzionale ordinanza numero 258 del 31 luglio 2009

Il marito che va in pensione percependo un reddito più basso non è tenuto a mantenere la ex moglie con lo stesso tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio.

Corte di Cassazione sentenza numero 16800 del 17 luglio 2009

Il funzionario pubblico dipendente "infedele", che svolge un'attività incompatibile con quella istituzionale, nuoce all'immagine dell'Amministrazione e deve risarcire il danno.

Corte dei conti sentenza n. 144 del 2 luglio 2009